

STATUTO dell'ANPRI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE PER LA RICERCA
22 maggio 2018

Art. 1
(Denominazione, Durata, Sede, Afferenza)

1. L'ANPRI, Associazione Nazionale Professionale per la Ricerca, è una associazione di durata illimitata con sede in Roma.
2. A seguito di delibera, a maggioranza qualificata come prescritto, del Consiglio Nazionale dell'ANPRI nella riunione del 22 maggio 2018, il presente Statuto abroga e sostituisce a tutti gli effetti lo statuto precedente approvato l'11 dicembre 2008, come modificato il 14 luglio 2016, con vigenza immediata all'atto della suddetta approvazione.

Art. 2
(Finalità dell'Associazione)

1. L'Associazione professionale è apartitica e senza scopi di lucro ed ha lo scopo di riunire e rappresentare tutti coloro che svolgono attività di ricerca scientifica o tecnologica, oppure attività collegate richiedenti elevata professionalità. L'Associazione si propone, in proprio o attraverso accordi con altre Associazioni, di valorizzare la funzione professionale e culturale degli associati, di tutelarne gli interessi professionali e, in generale, di salvaguardarne lo status professionale in tutte le fasi della loro carriera, conformemente alle indicazioni della Carta europea dei Ricercatori approvata l'11 marzo 2005.
2. L'Associazione rappresenta coloro che svolgono attività di ricerca scientifica o tecnologica o attività collegate richiedenti elevata professionalità, in ambiti pubblici e privati, anche nell'ambito giurisdizionale e sindacale ad eccezione di quello afferente al comparto di contrattazione pubblica "Istruzione e Ricerca", alla data di approvazione del presente Statuto.
3. A tal fine l'ANPRI si propone di:
 - a) promuovere iniziative atte a valorizzare e a tutelare lo status giuridico e sociale del ricercatore e delle altre professionalità rappresentate;
 - b) promuovere, in proprio o attraverso accordi con altre Associazioni, il dibattito sulle caratteristiche e sulle funzioni del ricercatore e delle altre professionalità rappresentate, attraverso iniziative atte a favorire la maturazione di questi temi nelle sedi istituzionali e nella società;
 - c) contribuire, anche in collaborazione con altre Associazioni, al miglior ordinamento, valorizzazione e sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica;
 - d) favorire l'espressione di opinioni collettive delle professionalità rappresentate sui temi di politica della ricerca italiana, europea ed extraeuropea, e la presa di posizione sulle problematiche della ricerca;
 - e) intervenire quando risulti che gli interessi, la dignità professionale, la rappresentanza o le prerogative dei ricercatori e delle altre professionalità rappresentate siano o potrebbero essere compromesse;
 - f) tutelare gli interessi morali e materiali degli associati, assumendo tutte le iniziative e decisioni che le problematiche professionali o sindacali possono richiedere;
 - g) favorire e stipulare patti di azione ed accordi con Organizzazioni ed Associazioni che perseguano scopi affini a quelli dell'Associazione.

- h) costituire fondazioni di carattere culturale senza fini di lucro, che perseguano scopi affini a quelli dell'Associazione e che prevedano espressamente nel loro statuto lo svolgimento di attività nel settore della promozione della cultura scientifica.

Art. 3 (Partecipazione all'Associazione)

1. Possono aderire all'Associazione:
 - a) tutti coloro che svolgono in qualsiasi organizzazione (qui in breve: Enti) attività di ricerca scientifica o tecnologica, oppure attività collegate richiedenti elevata professionalità e titolo di studio a livello di laurea o post-laurea;
 - b) coloro che, passati a pensionamento, hanno in precedenza svolto le suddette attività;
 - c) organizzazioni di rappresentanza dei soggetti di cui alle lettere a).
2. Le tipologie professionali e le organizzazioni che corrispondono ai requisiti richiesti per l'adesione all'ANPRI sono definite dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Negli articoli seguenti le denominazioni "Soci" o "Associati" non ulteriormente specificate, si riferiscono sia alle persone sia alle organizzazioni aderenti.
3. La richiesta di adesione dev'essere presentata al Consiglio Direttivo, che decide in merito.
4. La partecipazione all'Associazione comporta per gli iscritti di osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione.
5. L'Assemblea dei soci ha facoltà di nominare soci onorari fra persone di particolare rilievo scientifico o di particolare rilevanza nella politica della ricerca o particolarmente benemerite per l'Associazione.
6. L'anno sociale coincide con l'anno solare.

Art. 4 (Finanziamenti)

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a) i contributi che gli Associati, ad eccezione dei soci onorari, sono tenuti a corrispondere a titolo ordinario per ogni anno sociale, oltre ad eventuali contributi straordinari. La determinazione delle misure dei contributi e le modalità di versamento sono disciplinate dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento ratificato dall'Assemblea dei soci. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge;
 - b) eventuali interessi attivi;
 - c) contributi provenienti da accordi sottoscritti con Organizzazioni, non collegate a partiti politici, ivi comprese quelle associate, per lo svolgimento di iniziative di interesse comune e coerenti con le finalità previste nello Statuto;
 - d) importi derivanti da atti di liberalità e qualsiasi altra fonte lecita, purché non comportino limitazioni all'autonomia dell'Associazione;
 - e) somme provenienti dall'organizzazione di Convegni e simili, o dalla vendita di materiale stampato o su altri supporti o accessi informativi.

Art. 5 (Perdita della qualità di Associato)

1. La qualità di Associato si perde:
 - a) per mancato pagamento della quota associativa nel corso di un anno sociale
 - b) per dimissioni scritte, ratificate dal Consiglio Direttivo;
 - c) per espulsione deliberata dai competenti Organi dell'Associazione.

Art. 6 **(Gli Organi dell'Associazione)**

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - a) il Presidente dell'Associazione;
 - b) il Consiglio Direttivo (CD);
 - c) l'Assemblea dei soci (AS);
 - d) il Collegio dei Probiviri;
 - e) il Collegio dei revisori dei Conti.
2. Il Presidente, il Consiglio Direttivo e i collegi dei Probiviri e dei revisori dei Conti sono eletti per un quadriennio dall'Assemblea dei soci, con le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 8.
3. Lo svolgimento degli incarichi sociali è a titolo gratuito. Il CD disciplina con apposito regolamento la erogazione di somme a titolo di rimborso spese o risarcimento.
4. Per la validità delle riunioni degli Organi collegiali, regolarmente convocate, occorre la presenza, diretta o per delega ove prevista, della maggioranza dei componenti in carica dell'Organo stesso, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 per l'Assemblea dei soci. Le riunioni di norma avvengono in teleconferenza o con altre tecnologie che consentano la partecipazione e la libera espressione di tutti i componenti. Per la validità delle deliberazioni, occorre il voto della maggioranza dei presenti direttamente o per delega, salvo quanto diversamente specificato nel presente Statuto. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
5. Le decisioni degli Organi sociali impegnano tutti gli Associati a collaborare alla realizzazione delle stesse e delle relative finalità.
6. Le cariche di componente del CD, di Probiviro e di revisore dei Conti è incompatibile con l'iscrizione a Sindacati o ad altre organizzazioni di natura sindacale diverse dalle organizzazioni associate. Eventuali deroghe sono deliberate, su proposta del CD, dall'Assemblea dei soci.
7. Ogni Organo collegiale regola il proprio funzionamento e la propria organizzazione nei limiti previsti dal presente statuto.

Art. 7 **(L'Assemblea dei soci)**

1. L'Assemblea dei soci è costituita dai soci individuali e dai legali rappresentanti delle organizzazioni associate o loro delegati.
 - a) L'Assemblea dei soci è l'Organo sovrano dell'Associazione e ne determina l'indirizzo generale.
 - b) In occasione di ciascuna sua riunione, ogni componente impossibilitato a parteciparvi può conferire delega scritta, valida a tutti gli effetti, ad altro componente partecipante alla riunione. Nessun componente può ricevere più di tre deleghe.
 - c) Se soci ANPRI, i legali rappresentanti (o i loro delegati) delle organizzazioni aderenti, hanno diritto a esprimere due voti.
 - d) L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati, in proprio o a mezzo di delega.
 - e) In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando il numero dei soci presenti in proprio o per delega è non inferiore al 8% degli associati.
 - f) L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo del precedente esercizio, del bilancio preventivo per l'esercizio in corso, del piano di attività per l'anno sociale in corso.
2. Spetta inoltre all'Assemblea:
 - a) stabilire gli obiettivi generali dell'Associazione nell'ambito delle finalità statutarie, e determinare le linee generali d'azione per il loro conseguimento;

- b) designare il Presidente, gli altri membri elettivi del Consiglio direttivo, i componenti del Collegio dei Probiviri e i Revisori dei Conti con le modalità di cui al successivo art. 8;
 - c) deliberare, su proposta del CD approvata con la maggioranza dei due terzi, le modifiche dello Statuto a maggioranza dei due terzi dei presenti in proprio o per delega;
 - d) esercitare ogni altra prerogativa prevista dal presente Statuto.
3. L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Associazione su Ordine del Giorno definito dal CD.
 4. L'Assemblea viene convocata dal Presidente anche qualora ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti, con l'ordine del giorno da essi indicato.

Art. 8

(Nomina dei componenti elettivi degli Organi)

1. Le procedure per la elezione del Presidente, dei membri elettivi del CD, dei Revisori dei conti, dei Probiviri sono individuate dal Regolamento allegato al presente statuto; successive modifiche ed integrazioni al Regolamento sono approvate dall'Assemblea dei Soci su proposta del CD, fermi restando i seguenti principi:
 - a) svolgimento di tutte le fasi elettorali per via telematica;
 - b) gestione delle procedure da parte del Collegio dei Probiviri;
 - c) presentazione di candidature da parte dei Soci;
 - d) esclusione dei componenti del Collegio dei Probiviri dalla facoltà di presentare candidature;
 - e) formazione di rose di nominativi, per ogni Organo da rinnovare in numero almeno pari al doppio dei componenti da eleggere, con i candidati maggiormente segnalati e che abbiano ricevuto un numero di consensi superiore ad una soglia prefissata, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dal presente Statuto;
 - f) votazione da parte dei Soci nell'ambito di ciascuna rosa.
2. Le candidature a Probiviro devono riferirsi a personalità di elevato profilo scientifico e morale, diverse dai legali rappresentanti delle Organizzazioni aderenti, con almeno cinque anni di appartenenza all'Associazione e che abbiano significativamente contribuito alle sue finalità.
3. Il Regolamento di cui al comma 1 disciplina anche le procedure per la ricopertura di cariche vacanti a seguito di dimissioni o decadenza, fermo restando che il nuovo eletto rimane in carica fino alla scadenza del quadriennio di durata del relativo Organo.

Art. 9

(Il Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da altri 4 membri, di cui 2 eletti con le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 8) e 2 designati dalle associazioni aderenti all'atto dell'entrata in vigore del presente Statuto. Qualora siano costituite le specifiche Sezioni di cui al successivo comma 5, il CD è integrato con un componente eletto dai Responsabili delle medesime Sezioni al loro interno.
2. Il CD è convocato di norma due volte l'anno dal Presidente, che ne presiede le riunioni. Le riunioni si svolgono di norma per via telematica.
3. Il CD viene anche convocato dal Presidente dietro richiesta di almeno metà dei suoi componenti.
4. Il CD è la sede primaria delle responsabilità operative dell'Associazione e della sua rappresentanza esterna; ad esso compete la promozione ed il coordinamento generale dell'attività svolta dall'Associazione. Svolge tali compiti per conto dell'Assemblea e ad essa risponde, collettivamente, del suo operato.
5. Nei limiti di quanto stabilito nell'art. 2 comma 2, il CD può procedere alla costituzione di specifiche Sezioni di "Istituzioni di ricerca", con una propria dotazione finanziaria, delle quali fanno parte i soci che lavorano presso Istituzioni non EPR, che eleggono, secondo quanto

indicato da apposito regolamento predisposto dal CD, un Responsabile di Sezione e un Consiglio di Sezione.

6. Il CD elegge al suo interno un vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di temporanea assenza, impedimento, dimissioni o decadenza del medesimo. In quest'ultimo caso, il vice Presidente opera nelle funzioni provvisorie di Presidente fino all'elezione del nuovo Presidente secondo la procedura prevista dal Regolamento di cui dell'art. 8.

Art. 10 (Il Presidente)

1. Il Presidente ha la piena rappresentanza legale dell'Associazione, coordina e presiede i lavori del CD, risponde all'Assemblea delle iniziative programmate e provvede a:
 - a) dare impulso all'attività dell'Associazione;
 - b) operare per l'attuazione degli indirizzi programmatici dell'Assemblea;
 - c) garantire un'adeguata informazione ai soci sulle attività dell'Associazione;
 - d) rappresentare l'Associazione nelle sedi istituzionali;
 - e) esercitare le funzioni di amministratore dell'Associazione con potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi inclusi l'assunzione di impegni finanziari, la negoziazione e sottoscrizione di contratti, la firma di cambiali e il rilascio di fidejussioni ed ogni altro impegno necessario per la gestione dell'Associazione;
 - f) presentare, unitamente al Tesoriere, il rendiconto annuale;
 - g) riferire compiutamente sull'attività del CD all'Assemblea tramite apposita relazione consuntiva annuale e mantenere i rapporti con gli organi delle associazioni aderenti.

Art. 11 (Il Tesoriere)

1. Il Tesoriere viene nominato dal CD tra le persone associate; tiene la contabilità dell'Associazione, provvede, anche per delega, ai pagamenti ed agli incassi, compila i rendiconti annuali da sottoporre all'Assemblea, accompagnati da una relazione che dev'essere controfirmata dal Presidente.

Art. 12 (Il Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Associati, eletti con le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 8. Il Collegio elegge al suo interno il proprio presidente.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione eseguendo verifiche di cassa e contabili, riscontra l'esattezza e la veridicità dei bilanci consuntivi e li controfirma.

Art. 13 (Il Collegio dei Probiviri)

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti con le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 8 e in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del medesimo articolo.
2. Il Collegio elegge al suo interno un Presidente.
3. Su richiesta del Presidente della Associazione, sentito il CD, o su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei membri dell'Assemblea, il Collegio dei Probiviri esprime parere vincolante in ordine a provvedimenti disciplinari nei confronti degli Associati. I provvedimenti disciplinari comprendono la censura, la sospensione dalle cariche sociali eventualmente ricoperte, la sospensione da tutte le attività sociali e la espulsione.

4. Il Collegio, sentiti gli interessati e con adeguata motivazione, si pronuncia entro 45 giorni dalla richiesta. I pareri resi non possono essere oggetto di discussione, valutazione e giudizio da parte del CD, che è tenuto a disporre l'applicazione.
5. Il Collegio esercita ogni altra prerogativa ad esso attribuita dal presente Statuto.

Art. 14 **(La Conferenza dei delegati)**

1. Per l'esame di temi di particolare rilevanza relativi alla politica e alla organizzazione dell'Associazione, l'Assemblea può indire una Conferenza dei delegati, alla quale partecipano delegati eletti secondo modalità in grado di fornire una adeguata rappresentazione della realtà associativa, definite da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea su proposta del CD.
2. La Conferenza presenta la sue conclusioni al CD per le azioni conseguenti.
3. L'Ufficio di Presidenza della Conferenza è costituito dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 **(Scioglimento)**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dai Soci, su proposta del CD approvata da almeno i due terzi dei componenti, tramite apposito Referendum telematico; la proposta è approvata quando risulti a favore la maggioranza degli iscritti; qualora non partecipi al referendum la maggioranza degli iscritti, si procede a una seconda consultazione, nella quale è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.
2. L'avere dell'Associazione non potrà in nessun caso essere ripartito tra gli iscritti, bensì sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, scelta dall'Assemblea dei soci contestualmente alla delibera di scioglimento.

Art. 16 **(Norme di raccordo)**

1. Gli Organi dell'Associazione diversi dall'AS, in via transitoria, per come previsti all'art. 6, sono designati dal Consiglio Nazionale in carica alla data di approvazione del presente Statuto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.
2. Il primo esercizio ha termine al 31 dicembre 2019.
3. Sino al rinnovo ordinario degli Organi dell'Associazione, in prima attuazione dell'art. 9 comma 5, rimane costituita la Sezione CIRA con il Responsabile di Sezione ed il Consiglio di Sezione in carica alla data di approvazione del presente Statuto.
4. La Sezione CIRA presenterà al CD, che delibererà in merito, una proposta di regolamento per il funzionamento della stessa sezione.
5. In virtù dell'accordo approvato dal CN ANPRI nella riunione del 28 novembre 2017, all'atto dell'entrata in vigore del presente Statuto FGU - Dipartimento ricerca - Sezione ANPRI è riconosciuta come socio istituzionale di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) ed i suoi iscritti come soci ANPRI di diritto, salvo loro contraria indicazione, senza corresponsione di quota sociale.
6. Ai fini dell'ottimale adempimento degli atti conseguenti al predetto accordo, in particolare quelli ivi previsti al punto 7, le funzioni previste dagli articoli 9 e 10 per il Consiglio Direttivo e il Presidente sono esercitate provvisoriamente, fino al 30 settembre 2018, dalla Segreteria Nazionale e dal Segretario Generale ANPRI in carica alla data di approvazione del presente statuto.
7. Con l'entrata in vigore del presente statuto decadono tutti i regolamenti previgenti, fatti salvi i loro effetti su procedimenti in atto e obbligazioni pregresse; i regolamenti sostitutivi ancora necessari sono elaborati dal CD e sottoposti all'esame dell'Assemblea entro i successivi 180 giorni.

Regolamento per la nomina dei componenti elettivi degli Organi

1. Sei mesi prima della scadenza delle cariche sociali, il Presidente del Collegio dei Probiviri invita per via telematica tutti i componenti dell'Assemblea, ad esclusione dei componenti del Collegio, a formulare, singolarmente o in aggregazioni spontanee, candidature, rispettivamente, a Presidente, ad altro componente elettivo del CD, a componente del Collegio dei Probiviri e a componente del Collegio dei revisori dei Conti, individuate tra i soci dell'Associazione. Il Presidente e gli altri componenti del Collegio non possono in alcun modo partecipare alla suddetta formulazione delle candidature.
2. Le candidature a Proboviro devono riferirsi a personalità di elevato profilo scientifico e morale, diverse dai legali rappresentanti delle Organizzazioni aderenti, con almeno cinque anni di appartenenza all'Associazione e che abbiano significativamente contribuito alle sue finalità.
3. Quattro mesi prima della scadenza il Presidente del Collegio dei Probiviri chiude la consultazione e compila rose con i due, quattro, sei e sei candidati che hanno ricevuto il più alto numero di segnalazioni, espresse da almeno il 3% dei Soci, rispettivamente, per la carica di Presidente, di altro componente del CD, di componente del Collegio dei Probiviri e di componente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei Probiviri verifica la sussistenza dei requisiti previsti dallo Statuto per i candidati, scartando eventuali candidature non conformi. Ove le segnalazioni valide per una carica siano inferiori al numero previsto, il Collegio dei Probiviri individua direttamente le candidature restanti.
4. Due mesi prima della scadenza, il Presidente del Collegio dei Probiviri apre la consultazione telematica sulle rose, che resta aperta per 15 giorni. Ogni Associato può esprimere per ciascuna rosa un numero di preferenze pari alla metà arrotondata per eccesso del numero dei componenti da eleggere. Per ogni Organo, vengono eletti i più votati, fino al raggiungimento del numero di componenti da eleggere. In caso di *ex-aequo*, prevale il candidato con maggiore anzianità di associazione e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età. Il Presidente del Collegio dei Probiviri procede quindi alla proclamazione degli eletti. In caso di elezione di uno stesso Associato in più Organi, viene sostituito nell'Organo per il quale ha ottenuto il minor numero di preferenze, o nell'Organo per il quale opta nel caso di parità di preferenze, dal primo dei non eletti.
5. Con la medesima procedura dei commi 1, 3 e 4 si procede in caso di ricopertura di cariche vacanti, con rose pari al doppio dei seggi da ricoprire e con scansione temporale, dal verificarsi dell'evento che ha determinato la vacanza, rispettivamente di un mese, due mesi e tre mesi.